

# Indicazioni operative in merito alla valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

In prossimità degli Scrutini del Primo Quadrimestre si ritiene opportuno fornire delle precisazioni in merito ai criteri e modalità di valutazione da adottare per gli alunni BES delle varie classi dell'Istituto.

A livello generale, in base alla Normativa di riferimento, la valutazione degli alunni BES deve:

- Essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici-didattici programmatici (PEI o PDP);
- Essere effettuata sulla base dei criteri educativi condivisi da **tutti** i docenti del Consiglio di Classe;
- Verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati alle abilità deficitarie;
- Essere effettuata con gli strumenti didattici compensativi o dispensativi individuati nell'ambito del PEI o PDP;

## La valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle **potenzialità della persona** e alla **situazione di partenza** definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.

Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard ma a quanto predisposto nel **Piano Educativo Individualizzato**.

Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi della classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso. Questo dovrebbe essere la norma per gli alunni che presentano solo minorazioni di tipo motorio o sensoriale, ma è possibile anche in altri casi.

L'obbligo di riferimento della valutazione al PEI è valido per tutti gli ordini di scuola. Unica eccezione si ha quando nella scuola secondaria di secondo grado la famiglia rifiuta la programmazione differenziata.

## **Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).**

Nella programmazione **degli alunni disabili** si possono seguire due percorsi: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.

### **Le programmazioni sono di 2 tipologie:**

- 1) Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI);
- 2) Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI).

## PRIMA TIPOLOGIA

La **programmazione riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI conforme ai programmi ministeriali**, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista dall'art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

**A.** Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;

- L'allievo segue una **programmazione uguale a quella della classe**, svolgendo un programma del tutto uguale o basato sui contenuti essenziali delle materie.

Questa programmazione è riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti e **permette di conseguire il titolo di studio**.

**B.** Un programma **equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

- L'allievo segue una **programmazione equipollente** che conserva la medesima valenza formativa della programmazione normale.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di stato e **possono conseguire il titolo di studio**.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità.

**Le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di:**

**1. MEZZI DIVERSI:** la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta però con "mezzi diversi" (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.);

**2. MODALITA' DIVERSE:** la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con "modalità diverse" (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc.);

**3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO:** una prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe. Nel caso di esame di Stato, quindi, la prova potrà non essere quella inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato, riadattato e/o trasformato dalla Commissione d'esame, (anche la mattina stessa) sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe nel documento del 15 maggio. (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91);

**4. TEMPI PIÙ LUNGHI** la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa;( comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

La prova orale (anche durante l'esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte.

Le **prove equipollenti** devono permettere l'accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio. La prova equipollente deve quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell'allievo (conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare.

**Esempi di applicazione del concetto di equipollenza** (vedere anche gli strumenti compensativi e dispensativi nel caso DSA):

- Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
- Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
- Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.
- Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative.
- Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

## **SECONDA TIPOLOGIA**

**Obiettivi differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.**

L'allievo segue una **programmazione differenziata**, che si realizza attraverso un P.E.I. (piano educativo individualizzato) in vista di obiettivi didattici formativi **non riconducibile ai programmi ministeriali**.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno, i genitori gli operatori dell'ASL... Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

**Gli alunni possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali** (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

E' possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001). Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

## La valutazione degli alunni con DSA

Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento a due fonti normative:

**Il D.P.R. n.122/2009, art.10, comma 1**, che recita: *“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello svolgimento delle attività didattiche e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”*.

In questi casi è inoltre specificato che nel diploma rilasciato al termine degli esami non si faccia menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

**Il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6** *“Forme di verifica e di valutazione”*, che cita: *“la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici programmati (PDP) le modalità valutative devono dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, verificando la padronanza dei contenuti disciplinari e prescindendo dagli aspetti legati all’abilità deficitaria*

- Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le **specifiche situazioni soggettive**, le **modalità didattiche** e le **forme di valutazione** individuate nell’ambito del PDP.
- Le prove di esame possono essere svolte con **tempi più lunghi** di quelli ordinari e con **idonei strumenti compensativi** (art.5 del DM 5669/2011)
- La decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire attraverso testi trasformati in **formato MP3** audio, lettura effettuata **da un docente**, trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un **software di sintesi vocale**.
- Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti che per il colloquio orale, si adottano criteri volti a verificare i **contenuti piuttosto che la forma**.

## La valutazione degli alunni in situazione di BES

Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato nella nota del MIUR del 22/11/2013, ossia *che la scuola di fronte a situazioni di ordinaria difficoltà di apprendimento, riscontrabili per periodi temporanei in ciascun alunno, gravi difficoltà, con carattere di maggiore stabilità e disturbi di apprendimento, connessi a situazioni di carattere permanente e base neurobiologica, può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali e strutturati, secondo i bisogni e la convenienza*

Quindi il Consiglio di Classe o il team docenti possono prevedere l’uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche **al fine di aiutare l’alunno ad affrontare gli esami conclusivi dei diversi cicli di istruzione alla pari degli altri studenti della stessa classe, evitando fatica e difficoltà connesse alle specificità BES**.

Nel Piano Didattico Personalizzato dovrà essere previsto l’utilizzo di particolari metodologie didattiche individualizzate e personalizzate e, **solo in ultima istanza**, eventuali compensazioni o possibili dispense.

Ai fini della valutazione degli alunni BES occorre tener presente:

- I **livelli di partenza** degli alunni;
- I **risultati raggiunti** dagli studenti nei propri percorsi personali di apprendimento;

- I **livelli essenziali di apprendimento** previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- Le **competenze acquisite** nel percorso di apprendimento.

Nell'ambito dell'Istituzione Scolastica è opportuno che ai vari livelli, Collegio docenti e Consiglio di classe, si dedichi particolare attenzione al processo di valutazione. In particolare, sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari individuati dal Collegio docenti, il Consiglio di Classe deve definire i criteri e i contenuti della valutazione, curando principalmente il **processo di apprendimento** piuttosto che il prodotto elaborato.

Inoltre ogni docente **deve tener conto** degli **obiettivi irrinunciabili** e degli **obiettivi essenziali** della propria materia, al fine di **evitare riduzioni di acquisizioni di competenze essenziali** che precluderebbero l'ottenimento di un valido titolo di studio con valore legale.

Ai fini dell'esame di Stato **non sono previste**, allo stato attuale, **forme di differenziazione** nella verifica degli apprendimenti.

Di conseguenza l'utilizzo di dispense, compensazioni e varie forme di flessibilità didattica hanno l'unico scopo di **alleviare le difficoltà** degli alunni per sostenere l'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi **con le medesime modalità e tempi degli studenti che non vivono situazioni BES.**

A cura del GLI  
(Gruppo di Lavoro per l'Inclusione)